



Prot. n°4739/p/cv

Roma, 28 gennaio 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

### **Comunicazione n° 448**

#### **Oggetto: sperimentazione indici di congruità**

In relazione all'avviso comune, sottoscritto il 28 ottobre u.s. da tutte le Associazioni nazionali del settore, in cui si demanda alla CNCE di individuare le modalità operative affinché nel periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2011 le Casse edili sperimentino la validità degli indici di congruità della manodopera definiti nel citato accordo, la scrivente significa quanto segue.

Si ritiene necessario, innanzitutto, che le Casse Edili richiedano alle imprese iscritte una corretta compilazione dei campi della denuncia mensile relativi ai cantieri in attività e, per ciascuno di essi, delle ore lavorate da ciascun operaio, suddividendole o con il criterio della prevalenza o attraverso una dettagliata ripartizione delle stesse.

Per indicazioni tecniche più specifiche, relative alle procedure informatiche necessarie per l'acquisizione delle predette informazioni tramite la denuncia mensile alle Casse Edili, si rimanda alla documentazione relativa alla versione 2.0 del MUT (vedi Comunicazione CNCE n°440 del 2 novembre u.s.), versione disponibile dal corrente mese.

Si ritiene opportuno, inoltre, prevedere che per ogni cantiere, riferito a lavori pubblici o privati, l'impresa dichiari nella denuncia l'importo dei lavori e la data presunta di conclusione degli stessi.

La Cassa Edile è tenuta ad informare le imprese iscritte che, essendo tali dati indispensabili per la verifica di congruità della manodopera denunciata e, conclusa la fase sperimentale, per il rilascio del DURC, dal mese di gennaio 2012

la corretta compilazione dei campi relativi ai cantieri sarà, comunque, resa obbligatoria per l'invio e l'accettazione della denuncia mensile.

La seconda premessa riguarda la necessità di determinare il costo della manodopera per ciascun appalto sulla base della conoscenza, da parte della Cassa Edile, del solo imponibile contributivo utile al fine dei versamenti alla stessa Cassa.

In maniera convenzionale- e in via del tutto sperimentale- si ritiene che, per la definizione del costo complessivo della manodopera, il citato imponibile debba essere moltiplicato per il coefficiente 2,50 (da una verifica su un campione dei costi di manodopera, risulterebbe che il rapporto tra retribuzione e costo è mediamente di 2,50).

Tutto ciò premesso, si conviene che, dal 1° gennaio 2011, la Cassa Edile attui la seguente procedura:

1. attivare la verifica di congruità della manodopera, per gli appalti di lavori pubblici, in relazione alle richieste di DURC per liquidazioni finali e, per quanto attiene i lavori edili privati di importo superiore ai 70.000 euro, nel secondo mese successivo a quello indicato nella denuncia come mese di conclusione dei lavori;
2. con riferimento agli appalti pubblici, per ogni SAL provvedere a segnalare in un'apposita voce la percentuale di incidenza di costo della manodopera (denunciato in Cassa Edile) fino a quel momento raggiunta;
3. ricavare l'importo complessivo dei lavori dai dati inseriti nella richiesta DURC tramite b Sportello Unico previdenziale per gli appalti pubblici e dalle denunce mensili per i lavori privati;
4. verificare, attraverso le comunicazioni fornite dall'impresa ai sensi dei vigenti CCNL, l'eventuale affidamento di lavori in subappalto e loro tipologie nonché gli importi degli stessi;
5. determinare, attraverso le informazioni previste ai punti precedenti, la quota di lavori eseguita direttamente dall'impresa ed il relativo importo;
6. registrare l'imponibile contributivo ai fini Cassa Edile denunciato dall'impresa - per i lavoratori impegnati nel cantiere e nel periodo in esame - e moltiplicare tale imponibile per il coefficiente 2,50 al fine di determinare in misura convenzionale l'importo complessivo del costo della manodopera;

7. calcolare l'incidenza percentuale del costo della manodopera (di cui al punto precedente) sull'importo dei lavori di cui al punto 4 e confrontare tale percentuale con l'indice, contenuto nella tabella allegata all'accordo del 28/10/2010, per il settore di attività relativo all'opera in esame;
8. nel caso in cui, dal raffronto di cui al punto precedente, risulti una incongruità della manodopera dichiarata, richiedere adeguate spiegazioni all'impresa interessata che potrà essere assistita dalla Associazione sindacale di appartenenza;
9. trasmettere, concluso l'iter previsto ai punti precedenti, le necessarie informazioni al Servizio di monitoraggio sulla congruità, istituito presso la CNCE, attraverso la compilazione e l'invio dell'allegata scheda di rilevazione.


Si fa riserva di rendere altre istruzioni a seguito dell'attuazione di quanto contenuto nei Protocolli sulle banche dati per la regolarità contributiva allegati ai contratti collettivi nazionali di settore e di inviare successivamente ulteriori indicazioni in merito ai processi di automazione necessari alle Casse Edili per una efficiente gestione della procedura illustrata.

Ai fini della conoscenza da parte delle Casse Edili di tutti i cantieri attivi nel proprio territorio e dell'importo dei lavori, in particolare per l'attività privata, la scrivente, di concerto con le Associazioni nazionali del settore, si attiverà per verificare con gli Organi pubblici competenti la possibilità di estendere a livello nazionale la modalità di gestione telematica delle notifiche preliminari.

Si chiede, infine, alle Casse Edili che intendono partecipare alla fase di sperimentazione degli indici di congruità secondo le modalità illustrate nella presente, di informare tempestivamente gli uffici della Commissione.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Franco Turri



Il Presidente  
Franco Osenga



